

*Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



*Autonome Region Trentino - Südtirol*

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308  
E-mail: [ripaist@regione.taa.it](mailto:ripaist@regione.taa.it) pec: [ripaist@pec.regione.taa.it](mailto:ripaist@pec.regione.taa.it)

**Oggetto:** Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni.

**CIRCOLARE N. 6/EL/2020**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
39100 BOLZANO

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Sul bollettino ufficiale n. 40/Sez. gen. del 1 ottobre 2020 è pubblicato il DPR n. 25 settembre 2020, n. 42 di approvazione del Regolamento concernente “*Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni*” <http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/40/BO/BO402001189864.pdf> .

**Il Regolamento**, che **entra in vigore il 16 ottobre 2020**, adegua le misure dei compensi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni ed altri enti locali stabilite - nella sola misura massima - dal DPR n. 9/L del 16 luglio 2002.

**La principale novità è costituita dall'introduzione di una soglia minima** per ciascuna fascia di comuni, come stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 che ha così modificato il primo comma dell'articolo 211 del CEL :

*“1. Il compenso per i revisori stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.”*

**Il compenso minimo risponde a finalità di rilevante interesse pubblico**, considerati i profili di assoluto rilievo dell'attività e della funzione dei revisori:

- garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione (si richiamano in proposito il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE” e in particolare il comma 10 dell'articolo 10 (*Indipendenza e obiettività*), secondo il quale il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e che a tal fine i soggetti incaricati della revisione determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico, avuto riguardo: alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 (*Principi di revisione*) dello stesso d. lgs. n. 39/2010);
- garantire inoltre il rispetto dei principi in materia di equo compenso (sul punto si vedano il comma 2 dell'articolo 2233 (*Compenso*) del codice civile che, nei rapporti di opera intellettuale, pone un criterio generale di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione; l'articolo 13-bis (*Equo compenso e clausole vessatorie*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i cui principi in materia di equo compenso sono stati richiamati dal decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti).

Pertanto, il comma 2 del medesimo articolo 1 della l.r. n. 3/2020 dispone **l'applicazione della misura minima del compenso anche agli incarichi in corso al 16 ottobre 2020**, ossia alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi.

**La deliberazione della giunta regionale n. 144 del 10 settembre 2020** è stata pubblicata sullo stesso Bollettino ufficiale n. 40/Sez. gen. del 1 ottobre 2020 <http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/40/BO/BO402001189863.pdf> ed **entra in vigore il 16 ottobre 2020** (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione):

**La delibera del consiglio comunale di adeguamento del compenso deve essere adottata entro il 30 novembre 2020**, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale nel bollettino ufficiale della regione.

**L'adeguamento del compenso alla misura minima avrà effetto dalla data di esecutività** della stessa deliberazione del consiglio comunale di adeguamento del compenso del/i revisore/i.

Quanto alle **delibere di rinnovo dei componenti dell'organo di revisione successive al 16 ottobre 2020**, dovranno necessariamente prevedere un compenso compreso tra i limiti minimo e massimo stabiliti dal DPREg. n. 42/2020:

COMUNI	MINIMO	MASSIMO
Fino a 500 abitanti	2.100,00 €	2.891,70 €
Da 501 a 1.000 abitanti	2.891,70 €	3.717,90 €
Da 1.001 a 2.000 abitanti	3.717,90 €	4.957,20 €
Da 2.001 a 3.000 abitanti	4.957,20 €	6.609,60 €
Da 3.001 a 5.000 abitanti	6.609,60 €	8.262,00 €
Da 5.001 a 10.000 abitanti	8.262,00 €	10.250,00 €
Da 10.001 a 15.000 abitanti	10.250,00 €	12.616,00 €
Da 15.001 a 30.000 abitanti	10.250,00 €	12.616,00 €
Rovereto e Merano	12.616,00 €	16.558,50 €
Trento e Bolzano	16.558,50 €	18.924,00 €

Per gli enti di cui al l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il compenso annuo lordo attribuibile al revisore unico è compreso tra la misura minima di 2.100,00 euro e la misura massima di 7.000,00 euro nel caso in cui la popolazione residente nel territorio dell'ente sia non superiore a 20.000 abitanti, elevabile fino ad un massimo del 50 per cento negli altri enti (v. articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con DPREg. n. 42/2020).

**Si precisa infine che gli importi dei compensi sono da intendersi al netto dell'IVA** (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto) **e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge**, come stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018 recante "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali*" (v. art. 1, c. 3, del Regolamento approvato con DPREg. n. 42/2020).

Si allega il testo del DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L con le modifiche introdotte dal DPREg. 42/2020.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

[firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE 20 MAGGIO 1993, N. 7**

**Regolamento sul trattamento economico dei  
revisori dei conti dei comuni ai sensi dell'art. 35  
della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1<sup>1 2</sup>**

**Art. 1<sup>3</sup>**

1. Il trattamento economico annuo lordo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 211 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. è il seguente:

COMUNI	MINIMO	MASSIMO
Fino a 500 abitanti	2.100,00 €	2.891,70 €
Da 501 a 1.000 abitanti	2.891,70 €	3.717,90 €
Da 1.001 a 2.000 abitanti	3.717,90 €	4.957,20 €
Da 2.001 a 3.000 abitanti	4.957,20 €	6.609,60 €
Da 3.001 a 5.000 abitanti	6.609,60 €	8.262,00 €

---

<sup>1</sup> In BU 20 luglio 1993, n. 33.

<sup>2</sup> La numerazione dei commi della maggior parte degli articoli è omessa in quanto non presente sul BUR.

<sup>3</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPREg. 25 settembre 2020, n. 42; la tabella contenuta nel presente articolo era stata precedentemente sostituita dal DPGR 31 luglio 1996, n. 10/L e successivamente dal DPREg. 16 luglio 2002, n. 9/L.

---

---

Da 5.001 a 10.000 abitanti	8.262,00 €	10.250,00 €
Da 10.001 a 15.000 abitanti	10.250,00 €	12.616,00 €
Da 15.001 a 30.000 abitanti	10.250,00 €	12.616,00 €
Rovereto e Merano	12.616,00 €	16.558,50 €
Trento e Bolzano	16.558,50 €	18.924,00 €

2. Il compenso annuo lordo attribuibile al revisore unico degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 è compreso tra la misura minima di 2.100,00 euro e la misura massima di 7.000,00 euro nel caso in cui la popolazione residente nel territorio dell'ente sia non superiore a 20.000 abitanti, elevabile fino ad un massimo del 50 per cento negli altri enti.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, come stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno di data 21 dicembre 2018 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali".

## **Art. 2**

Il trattamento economico annuo lordo deliberato si riferisce allo svolgimento delle funzioni appresso indicate, ai sensi delle disposizioni degli statuti comunali.

---

---

### FUNZIONI GENERALI PER TUTTI I COMUNI

Categoria prima - pareri:

- parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
- parere sulle variazioni di bilancio.

Categoria seconda - vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla competenza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Categoria terza - relazione:

relazione sul conto riassuntivo: referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione.

Categoria quarta - proposte:

proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

### FUNZIONI PARTICOLARI PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI (in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima - pareri:

parere sui piani finanziari degli investimenti.

---

---

FUNZIONI PARTICOLARI PER I COMUNI CON  
POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI  
(in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima - pareri:

parere sulla gestione affidata alle circoscrizioni;  
parere sulle gestioni da affidare a terzi; parere sui rapporti con le  
aziende speciali.

Categoria seconda - vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sui risultati  
conseguiti nell'esecuzione delle opere pubbliche di maggiore  
interesse.

Categorie quinta - partecipazione:

partecipazione alle sedute di consiglio riguardanti le deliberazioni  
del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

**Art. 3**

Ove per statuto o mediante convenzione ai revisori vengono  
attribuite o richieste attività, diverse per qualità o quantità da  
quelle previste dall'art. 2 ed inerenti, in special modo, ad ulteriori  
attività di collaborazione con il Consiglio nonché al controllo  
economico interno di gestione, il compenso determinato a norma  
del precedente articolo 1 può essere aumentato sino ad un massimo  
del 20 per cento.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Comma rettificato nel solo testo italiano con "errata corrige" riportata in BU  
10 agosto 1993, n. 37.

**Art. 4**

Per i Comuni la cui spesa corrente, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media provinciale per fascia demografica, secondo i dati forniti dalla Giunta provinciale territorialmente competente, il compenso, determinato a norma del precedente articolo 1, può essere aumentato secondo i seguenti parametri: volume della spesa sino al 110 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 5 per cento; volume della spesa sino al 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 10 per cento; volume della spesa oltre il 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 20 per cento.

**Art. 5**

Ove i revisori nominati esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune, come previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, può essere attribuito per ogni istituzione un aumento del 10 per cento del compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, fino al massimo complessivo del 30 per cento.

**Art. 6**

Ove la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un collegio di revisori, il compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, è aumentato per il presidente del collegio stesso del 10 per cento.

---

---

**Art. 7**

La delibera relativa al compenso da corrispondere ai revisori dei conti, determinati a norma degli articoli precedenti, viene adottata contestualmente alla nomina dei revisori.

Per gli incarichi già deliberati, i consigli provvedono alla determinazione del compenso secondo le disposizioni del presente regolamento nei casi in cui il compenso deliberato sia superiore.

**Art. 8**

Oltre al compenso determinato a norma degli articoli precedenti, ai revisori dei conti aventi la propria residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti della giunta comunale.

**Art. 9**

Ai fini della determinazione delle fasce demografiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il calcolo della popolazione residente va effettuato in base ai dati anagrafici rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente o, ove ciò non sia possibile, in base ai dati desunti dall'ultima rilevazione anagrafica disponibile.

---

---

**Art. 10**

Non è consentita la corresponsione ai revisori dei conti di compensi e di rimborsi spese, di qualsiasi materia, in aggiunta a quelli indicati nel presente regolamento.

